

Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

ASSOCIAZIONE CIELI APERTI - APS

STATUTO

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

Costituzione e Sede

Art. 1

L'Associazione Cieli Aperti - APS con sede in Prato svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche ; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Carattere dell'Associazione

Art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro.

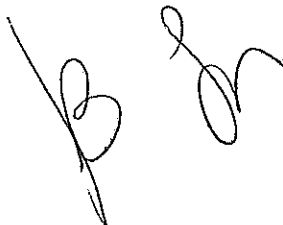
L'Associazione persegue unicamente finalità di solidarietà sociale, attraverso l'attività di assistenza sociale, socio-sanitaria, attività umanitarie, di beneficenza, di istruzione ed educazione, di formazione e di tutela dei diritti civili e promuove la crescita della cultura della solidarietà, del lavoro e dell'impegno civile.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

L'Associazione potrà partecipare come socio ad altri Enti ed Associazioni aventi scopi analoghi nonché aderire a manifestazioni ed organizzazioni aventi ad oggetto scopi sociali e umanitari.



Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

Durata dell'Associazione

Art. 3

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Scopi dell'Associazione

Art. 4

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a, Art. 5 l. 117/2017);
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c, Art. 5 l. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, Art. 5 l. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (lettera f, Art. 5 l. 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g, Art. 5 l. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, Art. 5 l. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l, Art. 5 l. 117/2017);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni

Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

(lettera n, Art. 5 l. 117/2017);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p, Art. 5 l. 117/2017);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q, Art. 5 l. 117/2017);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (lettera r, Art. 5 l. 117/2017);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera s, Art. 5 l. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u, Art. 5 l. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v, Art. 5 l. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w, Art. 5 l. 117/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z, Art. 5 l. 117/2017).

L'Associazione Cieli Aperti – APS opera quindi nelle aree di intervento relative all'educazione, alla formazione, all'assistenza sociale, all'assistenza socio sanitaria, all'attività ricreativa, allo sviluppo della cultura e del sapere, alla conservazione artistica e ambientale, all'intercultura e all'orientamento al lavoro.

L'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con riferimento alle varie attività, potrà:

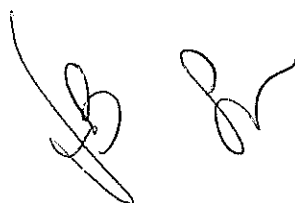
- porsi in ascolto delle persone, insieme con loro, progettare percorsi, offrire una prossimità rispettosa



Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

delle scelte individuali, porre al centro la persona e non il bisogno, cercare soluzioni stabili e fondate sul diritto ai problemi individuati: questo è lo stile che l'associazione sceglie nello svolgimento della propria attività. È importante perciò la conoscenza della strada, la capacità di fare rete con altre realtà, sia del privato sociale che delle pubbliche amministrazioni, l'ascolto attento e senza pregiudizi della storia che attraversa la città;

- gestire mense, empori, spazi sociali, centri di ascolto al fine di aiutare le fasce povere e deboli della popolazione attraverso attività concrete di carità e comprensione;
- offrire sostegno alla famiglia in varie forme quali ad esempio il sostegno alla genitorialità, con particolare attenzione alle donne, attraverso la conoscenza del territorio e dei servizi offerti;
- gestire centri di socializzazione e realizzare servizi alla persona;
- operare nel campo del disadattamento e dell'emarginazione, attraverso attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, svolgendo una concreta azione a favore di quei giovani e di quelle famiglie che, per ragioni diverse ed in diverse forme, si trovano in situazione di particolare difficoltà (fisica, mentale, sociale, economica), aiutandoli anche nell'orientamento lavorativo e professionale;
- promuovere attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, anche in condizioni di emarginazione sociale ed economica o di disabilità, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative e volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei minori, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale e di sostegno al percorso di scolarizzazione e formazione;
- curare la competenza di tutti coloro che collaborano e sono parte dell'associazione, come necessità per rispondere sempre meglio ai bisogni emergenti;
- promuovere e realizzare attività di formazione, riqualificazione professionale sia di soggetti svantaggiati che di personale già attivo;
- offrire servizi al lavoro di orientamento, servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, e ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici, supporto ai servizi al territorio ai sensi dell'art. 135 comma d.p.g.r. 8 agosto 2003 n. 47/r e ss.mm.ii.
- svolgere promozione di attività culturali;
- svolgere attività che consentano di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale ed umano;



Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

- allestire spettacoli teatrali in lingua e/o in dialetto rivolti ad aiutare la crescita culturale e sociale di persone anche in situazione di svantaggio fisico, mentale, sociale o economico, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente;
- promuovere iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura in generale mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, mostre e concorsi;
- realizzare iniziative editoriali, attraverso stampa, video o altro, di studio e approfondimento riguardanti la cultura in generale;
- valorizzare lo sviluppo, l'aggregazione e i linguaggi giovanili, anche attraverso i social, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni.
- svolgere attività rivolte a stranieri quali la promozione linguistica e civica
- tutelare i diritti dei cittadini migranti, siano essi di provenienza comunitaria o non comunitaria, mediante la promozione di interventi ed azioni positive, sia verso soggetti pubblici che privati, in particolare di promozione della parità di trattamento e dello svolgimento di attività di contrasto alla discriminazione, nonché mediante interventi ed azioni poste a tutela dei diritti delle vittime della tratta di essere umani e di gravi forme di sfruttamento.

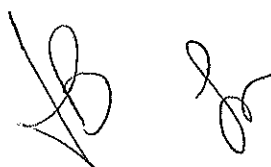
Oltre alle attività elencate, l'associazione, potrà affiancare enti ed istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione e che operano nel campo caritativo, sociale, culturale, artistico, turistico e scolastico, proponendo iniziative che contribuiscano al benessere della società.

L'associazione potrà raccogliere donazioni, erogazioni liberali, a scopo benefico, rivolte ad associazioni, enti, organizzazioni aventi scopi affini a quelli dell'associazione.

L'associazione potrà esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione potrà stipulare accordi con aziende, Enti, organizzazioni governative e non governative, istituti di credito e fondazioni, associazioni di categoria, associazioni culturali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, al fine di ottenere finanziamenti ed investimenti a favore dell'Associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.



Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

SOCI

Requisiti dei Soci

Art. 5

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone interessate che condividano gli scopi dell'Associazione, che accettino gli articoli dello statuto e dei regolamenti interni e si impegnino a dedicare parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I Soci si distinguono in:

A. Soci ordinari: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali e professionali e lavorative; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

B. Soci sostenitori: contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante versamento della quota annuale e con contributi economici volontari o con l'apporto di aiuti materiali o lavorativi; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali.

C. Soci onorari: il Consiglio Direttivo può nominare a sua discrezione persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel campo della solidarietà; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è garantito per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ammissione dei Soci

Art. 6

La domanda scritta di iscrizione alla Associazione – contenente i dati anagrafici e di contatto del richiedente nonché l'accettazione dello statuto – dovrà essere rivolta dagli interessati al Consiglio Direttivo che



Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

provvederà a deliberare, nella prima riunione utile e non oltre 3 mesi dal ricevimento della domanda, sull'accettazione dei nuovi Soci, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il diniego da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivato e l'aspirante socio può proporre ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego.

Diritti dei Soci

Art. 7

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, frequentare i locali dell'associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

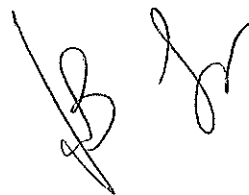
I soci hanno *diritto di esaminare* i libri associativi attraverso richiesta scritta indirizzata al Presidente. I soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, libri e registri dell'Associazione. Il socio ha diritto al rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e sostenute nello svolgimento della sua attività sociale.

Doveri dei Soci

Art. 8

L'iscrizione all'Associazione implica la accettazione dello Statuto vigente e dei Regolamenti ed il pagamento di una quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa deve essere versata ogni anno entro il 31 dicembre e, all'atto della prima ammissione, entro un mese dalla delibera del consiglio. La quota è intransmissibile, anche per causa di morte. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate. Il socio è tenuto alla riservatezza sugli atti e i documenti di cui venga a conoscenza nell'attività sociale.

Perdita della qualifica di Socio



Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

Art. 9

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

1. Quando il loro comportamento non aderisce più allo spirito dell'Associazione; in tal caso il Consiglio Direttivo potrà escludere il Socio in qualsiasi momento; l'esclusione dev'essere comunicata a mezzo lettera raccomandata e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.
2. Per recesso, a mezzo comunicazione del Socio recedente con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo o posta elettronica; il recesso avrà decorrenza immediata;
3. Per decadenza automatica quando non sono in regola con il pagamento della quota sociale, in tal senso il Consiglio Direttivo provvederà a tenere aggiornato il libro del Soci.

I soci esclusi, receduti o decaduti non possono richiedere la restituzione delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 10

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- L'Organo di controllo, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

ASSEMBLEA

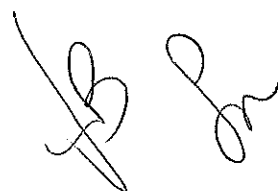
Partecipazione all'Assemblea

Art. 11

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno normalmente entro i 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente e comunque non oltre i 180 giorni.

Ciascun associato ha un voto.



Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

Convocazione dell'Assemblea

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente mediante avviso agli associati affisso nella Sede dell'Associazione e invio mail/lettera almeno 8 giorni prima della data della riunione e dovrà specificare l'ordine del giorno, luogo, data e ora dell'adunanza

L'Assemblea deve inoltre essere convocata, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, ogni qual volta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, dal Presidente, oppure da un quarto dei Soci.

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

Art. 13

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Se necessario e ritenuto opportuno si può prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* nonché la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'Assemblea è presieduta generalmente dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento da persona designata dall'Assemblea.

Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe. Non possono essere delegati i consiglieri, i revisori.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di convocare un Notaio per redigere il



Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.

Le delibere dell'Assemblea sono approvate con la maggioranza dei voti validi dei presenti; nel conteggio non si tiene conto degli astenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le delibere prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

Compiti dell'Assemblea

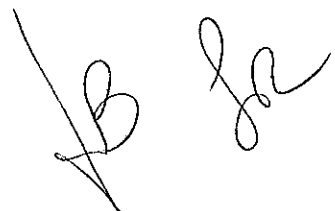
Art. 14

L'Assemblea Ordinaria determina gli indirizzi della politica generale ed economica dell'Associazione e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi associativi e in particolare:

1. discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale e dei singoli Settori;
2. discute e delibera sull'approvazione dei bilanci annuali;
3. elegge e revoca il presidente e il Consiglio Direttivo nonché i componenti degli organi associativi e (*se previsto*) l'organo di controllo, che rimangono in carica tre anni.
4. delibera sulle questioni che le vengono sottoposte dai Soci e dai Settori;
5. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull'esclusione dalla qualità di Socio quando il comportamento del medesimo non è più conforme allo spirito dell'Associazione.
8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha competenza sulle seguenti materie:

1. modifiche dello Statuto;
2. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
3. delibera lo scioglimento dell'associazione.



Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

Forma di votazione dell'Assemblea

Art. 15

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali l'assemblea vota per scrutinio segreto; per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata per scrutinio segreto, su decisione del presidente o su richiesta di un terzo dei partecipanti all'assemblea.

Il controllo delle votazioni viene svolto da due scrutatori nominati dall'assemblea dei Soci.

Rinvio

Art. 16

Particolari norme per il funzionamento dell'Assemblea potranno essere disposte con apposito regolamento da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione del Consiglio

Art. 17

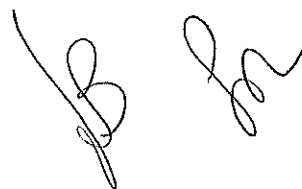
Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea in un numero non inferiore a 3 e non superiore a 7. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vicepresidente.

I componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo può partecipare, qualora il Consiglio stesso lo ritenga opportuno, chiunque altro partecipi alle attività dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Art. 18

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o dal componente più anziano del Consiglio.

Le delibere del Consiglio sono approvate con la maggioranza dei voti validi dei presenti.

Le delibere che comportano oneri economici e finanziari per l'Associazione devono trovare copertura economica rispetto al bilancio di esercizio.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio constano di processo verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario, nominato dal Presidente.

Se necessario e ritenuto opportuno si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto volte l'anno dal Presidente o da uno dei membri, comunque ogni qualvolta lo si ritenga necessario.

Le riunioni ordinarie saranno tenute secondo un calendario approvato all'inizio dell'anno sociale; quelle a carattere straordinario potranno essere convocate anche per via telematica.

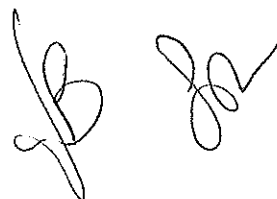
Compiti del Consiglio

Art. 19

Il Consiglio Direttivo quale espressione del corpo sociale ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Associazione e di promuovere, nell'ambito di tali direttive generali, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.



Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

Al Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compete inoltre:

- Assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- Nominare fra i suoi membri il Vice presidente e stabilire le deleghe ad esso attribuite;
- Nominare tra i soci i responsabili dei settori;
- Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario riguardante l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- Predisporre i bilanci da presentare all'Assemblea;
- Promuovere periodicamente momenti di verifica delle attività sociali;
- Deliberare sulle adesioni dell'Associazione a manifestazioni ed organizzazioni esterne;
- Decidere sull'ammissione e la decadenza dei Soci;
- Stabilire la quota sociale annuale;
- Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio;

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Soci lo svolgimento di determinati incarichi o delegare, anche a persone esterne all'Associazione, la soluzione di determinati problemi.

PRESIDENTE

Compiti del Presidente

Art. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale, dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende all'esecuzione delle delibere degli

Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

organi sociali.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendone allo stesso tempestivamente ed, in ogni caso, nell'adunanza immediatamente successiva.

In caso di assenza viene sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vice Presidente.

Elezione del Presidente

Art. 21

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; è rieleggibile.

ORGANO DI CONTROLLO

Compiti dell'Organo di controllo

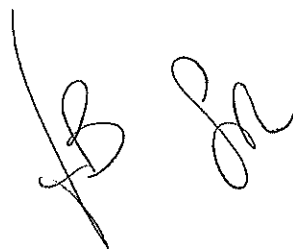
Art. 22

L'Organo di controllo, *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il *componente* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale, ove predisposto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

Elezione dell'Organo di controllo

Art. 23

L'Organo di controllo, se nominato, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica per tre anni. È rieleggibile.

SETTORI DI INTERVENTO

Settori

Art. 24

L'Associazione per il perseguimento degli scopi associativi è organizzata in Settori che rivolgono la propria attività ad aree specifiche di intervento (ad es. accoglienza, scuola, lavoro).

La costituzione e lo scioglimento dei Settori è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Responsabili Settori

Art. 25

Ogni Settore ha un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo

Compiti Responsabili Settori

Art. 26

Il Responsabile, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, deve gestire l'attività del Settore sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo e relazionare al medesimo sulle attività svolte.

FINANZE E PATRIMONIO

Patrimonio dell'Associazione

Art. 27

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. Quote associative annuali dei Soci da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;



Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

2. Contributi volontari dei Soci;
3. Eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari situazioni o iniziative, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
4. Contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
5. Convenzioni stipulate con Associazioni, Fondazioni, Enti Privati e Pubblici;
6. Rendite patrimoniali;
7. Entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
8. proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
9. proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

NORME FINALI E GENERALI

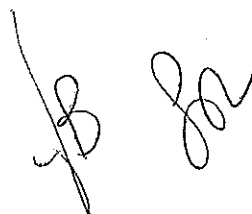
Esercizi sociali

Art. 28

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio gli amministratori redigeranno il bilancio annuale, da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea. il bilancio approvato è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.



Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, c.2 art 14 cts);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (Bil. Sociale, c. 1 art. 14 cts).

Libri

Art. 29

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Volontari

Art. 30

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per

Statuto – Associazione Cieli Aperti APS

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Scioglimento e liquidazione

Art. 31

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di pubblica utilità, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Regolamento interno

Art. 32

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e successivamente approvato dall'assemblea.

Rinvio

Art. 33

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e dai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



DATA 28/06/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPO UT PRATO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1013
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 15/06/2022 REGISTRATO IL 27/06/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001013

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92062880486 ASSOCIAZIONE CIELI APERTI APS
ID. TELEMATICO: TZ622L001013000AA

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92062880486

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PROT. 40375/2022 E 41171/2022
RICHIESTA ADEGUAMENTO STATUTO TERZO SETTORE